

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 20

Adunanza 30 maggio 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE - 10^ VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 385 – 18048/2014

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Rivarolo Canavese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 11-12108 del 30/03/2004;
- ha approvato, nove Varianti Parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 7, articolo 17, L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 12 maggio 2014, il Progetto Preliminare della 10^ Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. 56/77, come modificata dalle LL.RR. n. 3 e n. 17 del 2013, trasmesso alla Provincia, in data 16 maggio 2014, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat. 031/2014)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 10.753 abitanti al 1971, 11.580 abitanti al 1981, 11.737 abitanti al 1991, 11.966 abitanti nel 2001 e 12.356 al 2011, dati che evidenziano un incremento del trend demografico 1971/2011, pari al 13,0%;
- superficie territoriale di circa 3.224 ettari di pianura, dei quali 3.126 ettari (pari al 97%) presentano superfici con pendenza inferiore al 5% e 98 ettari, presentano superfici con pendenze comprese tra il 5 e il 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 933 ettari appartengono alla Classe II[^]. E' altresì interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di circa 205 ettari;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani Ambito 7 denominato "Rivarolo" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Barbania, Bosconero, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Oglianico, Ozegna, Rivarossa, Salassa e Vauda Canavese;
- è classificato dall'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 come *Polo intermedio*; il citato articolo individua i centri "intermedi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area metropolitana. Appartengono a questo livello, oltre al Comune di Rivarolo Canavese, i Comuni di Avigliana, Bussoleno, Caselle Torinese, Collegno, Cuorgnè, Giaveno, Leinì, Nichelino, San Mauro Torinese e Susa;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A. individua nel territorio comunale Ambiti Produttivi di Livello 2;
- il centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale e dal PTC2, di tipo C;
- è individuato dall'articolo 23 delle N.d.A. del PTC2 "*Fabbisogno di edilizia sociale*", tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (Comuni che hanno 100 o più famiglie in fabbisogno abitativo sociale ed un indice di fabbisogno abitativo ponderato sulle famiglie superiore al 4% (dati Provincia di Torino, Osservatorio Provinciale Sistema Insediativo Residenziale e Fabbisogno Abitativo Sociale - 2008);
- infrastrutture per la mobilità:
- è attraversato dalla ex S.S. n. 460 (ora denominata S.P. 460 del Gran Paradiso) e dalle Strade Provinciali n. 13 di Front, n. 35 di Favria, n. 37 di Pasquaro, n. 38 di Argentera, n. 51 di Ciconio e n. 87 di Bosconero;
- è attraversato dalla linea ferroviaria Settimo -Volpiano - Rivarolo - Cuorgnè - Pont ; è presente una stazione di interscambio ed inoltre il Comune è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalla linea Rivarolo-Settimo-Trofarello-Chieri;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dai seguenti corsi di acqua pubblica Torrente Orco, Rio Cardine, Rivo Cardinetto e Rio dell'Agnel;
- tutela ambientale:
 - il PTC2, all'Allegato 3 "*Quaderno Sistema del Verde e delle Aree Libere Buffer Zones*" individua una porzione del territorio avente superficie di circa 4,4 ettari, interessata dall'area di pregio ambientale istituita con Decreto Ministeriale del 12/11/1952 ex Lege 1497/1939, denominata "*Parco Francesetti di Malgrà*";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 12 maggio 2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 10^a Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, avanza modifiche ai contenuti proposti dalla Variante Parziale n. 5, approvata dall'Amministrazione Comunale nel gennaio 2009, disciplinando gli interventi urbanistici conclusivi di un articolato programma di riorganizzazione degli insediamenti scolastici, alla luce delle mutate esigenze derivanti dal trascorrere degli anni e dalla perdurante fase di crisi economica, espresse sia da parte dell'Amministrazione Comunale che del soggetto promotore.

La Variante Parziale è finalizzata esclusivamente a precisare l'esatta capacità edificatoria dei due ambiti di ristrutturazione urbanistica "RU1a" e "RU1b" interessati dalla citata Variante n. 5 al P.R.G.C., permettendone l'autonoma attuazione ed eliminando la possibilità del trasferimento di SLP, da un ambito all'altro.

La documentazione di Variante verifica la compatibilità delle proposte con la pianificazione sovracomunale, la conformità dell'intervento con i parametri di classificazione individuati per la definizione delle Varianti Parziali ai commi 5 e 7 dell'articolo 17 della L.U.R. 56/77 e la coerenza delle previsioni con il Piano di Zonizzazione Acustica. Gli interventi proposti dalla Variante non incidono sui contenuti del "Quadro del dissesto" nè della "Carta di Sintesi" approvati con la Variante Generale al P.R.G.C. vigente.

dato atto che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 12 maggio 2014 di adozione della Variante al P.R.G.C. vigente " ... contiene la ... elencazione delle condizioni per cui ... la stessa ... è classificata come parziale ...";

dato atto che ai sensi dell'ottavo comma, articolo 17, L.R. 56/77, la Variante Parziale al P.R.G.C., in oggetto, è stata sottoposta a Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale, prot. n. 061415/2014/LB6 - Tit.: 10.4.2, datato 8 Aprile 2014, nel quale, ferma restando la competenza comunale relativa alla decisione in materia di assoggettabilità alla VAS, dall'analisi degli interventi proposti dalla Variante al P.R.G.C. si evidenzia come gli stessi non determinino ricadute ambientali significative a livello territoriale e pertanto, non debbano essere assoggettati alla successiva fase di Valutazione Ambientale strategica, prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

dato altresì atto, che ai sensi dell'undicesimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77, modificato dalle L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e L.R. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 12 maggio 2014 di adozione della Variante al P.R.G.C., riporta, correttamente la dichiarazione di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica, come definito dall'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del

comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3 e s.m.i.;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/06/2014;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 29/05/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, in merito al Progetto Preliminare della 10^a Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Rivarolo Canavese, adottato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 12 maggio 2014, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della 10^a Variante Parziale al P.R.G.C. non sono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al di Comune Rivarolo Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta

